

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 905 del 30 giugno 2021

Approvazione dei criteri, per l'anno 2021, per la concessione di contributi per spese di funzionamento a Associazioni venete di emigrazione e Comitati e Federazioni all'estero iscritti al registro regionale. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione, in attuazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2021, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, vengono determinati i criteri per la concessione dei contributi alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni, iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 della L.R. n. 2/2003 e smi, per le spese di funzionamento sostenute nell'anno 2020.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede al comma 4 bis dell'art. 18 che la Giunta regionale possa concedere alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti ai registri regionali di cui al predetto art. 18, comma 2, lett. a) e c), contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute, in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate.

Il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2021 è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021.

Nell'ambito dell'obiettivo C. "Sostegno all'associazionismo di settore", in attuazione del citato disposto normativo e ritenendo opportuno sostenere anche economicamente l'attività svolta dall'associazionismo sia veneto che estero il quale assicura con continuità un'azione di supporto nei confronti del mondo dell'emigrazione, ha previsto una linea d'azione per la concessione di contributi ai Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni venete, iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n. 2/2003, per la copertura delle loro spese di funzionamento, finalizzata a fornire un aiuto concreto all'esistenza stessa di tali organismi. Con la predetta deliberazione sono stati destinati alla copertura di tali spese Euro 80.000,00, i quali dovranno essere attribuiti e suddivisi tra i citati organismi associativi sulla base di criteri da definirsi nel rispetto della citata disposizione normativa.

Occorre innanzitutto definire in questa sede quali siano le spese di funzionamento alle quali rapportare il contributo regionale, e stabilire poi l'entità dello stesso, in relazione alle risorse disponibili.

Tali contributi saranno poi assegnati agli aventi diritto, con decreto del direttore della competente struttura regionale.

Alla luce di quanto esposto, si propone, dunque che i contributi in discorso, vengano assegnati alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n.2/2003 secondo i criteri, le modalità e i termini descritti nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;

VISTA la D.G.R. n. 685 del 31 maggio 2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all'art. 18, comma 4bis, della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, e relativi alle spese di funzionamento dell'annualità 2020, alle Associazioni venete di emigrazione, alle Federazioni e ai Comitati iscritti al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) e c) della citata legge regionale, così come definiti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 80.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2021 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.